

REGIONE DEL VENETO



**ULSS4**  
VENETO ORIENTALE

**SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO DIALITICO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**N. GARA SIMOG 8132134**

**CIG 8732940A0F**

## Indice generale

ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 OBIETTIVI.....	3
ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 VARIAZIONE QUANTITATIVI DELL'APPALTO.....	4
ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 7 CARATTERISTICHE DEI MEZZI, MANUTENZIONE E PULIZIA.....	6
ART. 8 TIPOLOGIA TRASPORTI.....	6
ART. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO.....	6
ART. 10 NUMERO PAZIENTI E NUMERO TRASPORTI.....	7
ART. 11 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 12 PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 13 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	8
ART. 14 NORME DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA.....	8
ART. 15 REFERENTE RESPONSABILE.....	9
ART. 16 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA.....	9
ART. 17 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	10
ART. 18 PENALITÀ.....	10
ART. 19 CLAUSOLA SOCIALE.....	10
ART. 20 AVVIO DEL SERVIZIO E FINE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 21 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	11
ART. 22 CONTROLLI.....	12
ART. 23 CONTROLLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO.....	13
ART. 24 ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ IN CAPO ALLA DITTA.....	15
ART. 25 GARANZIE ASSICURATIVE.....	15
ART. 26 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.....	16
ART. 27 INADEMPIEMENTI E PENALITÀ.....	16
ART. 28 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	18
ART. 29 CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
ART. 30 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	19
ART. 31 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	19
ART. 32 FACOLTÀ DI RECESSO.....	19
ART. 33 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	19
ART. 34 CONTROVERSIE.....	20
ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
ART. 36 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	21
ART. 37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 38 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	25
ART. 39 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	27
ART. 40 TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	27
ART. 41 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	28
ART. 42 DISPOSIZIONI FINALI.....	28

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di trasporto di persone sottoposte a trattamento dialitico dalla propria abitazione al centro dialisi di riferimento dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale".

**ART. 2 OBIETTIVI**

Gli obiettivi da perseguire nel corso del servizio in oggetto della presente procedura sono i seguenti:

- garantire la puntualità e la continuità della terapia dialitica ai pazienti, nel rispetto del diritto di assistenza sanitaria e di scelta del luogo di cura;
- garantire la massima comodità dei pazienti sui mezzi di trasporto;
- garantire il coordinamento da parte della ditta appaltatrice con i responsabili delle strutture/servizi competenti, al fine di garantire i servizi oggetto del presente appalto anche in situazioni emergenza e/o ineludibile necessità (es. turni straordinari legati ad esigenze cliniche del paziente o a cambi di turno di tutti o parte dei pazienti per esigenze logistico gestionali (es, turni speciali per le vacanze natalizie).

**ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a € 1.730.850,00 al netto dell'IVA, se dovuto, come da dettaglio a seguire:

Valore annuo stimato (al netto dell'onere dell'i.v.a.)		Valore triennale stimato (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	Valore stimato in caso di rinnovo biennale (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	Valore stimato in caso di proroga semestrale (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	Valore complessivo stimato ex art. 29, comma 4, D. Lgs. 50/2016 (al netto dell'onere dell'i.v.a.)
Valore stimato riferito al servizio di trasporto	€ 295.000,00	€ 885.000,00	€ 590.000,00	€ 147.500,00	€ 1.622.500,00
Valore stimato riferito al servizio di sanificazione dei mezzi secondo le procedure anti covid-19	€ 19.700,00	€ 59.100,00	€ 39.400,00	€ 9.850,00	€ 108.350,00
Totale	€ 314.700,00	€ 944.100,00	€ 629.400,00	€ 157.350,00	€ 1.730.850,00

Il servizio di cui si tratta è intrinsecamente non programmabile con precisione perché il fabbisogno di trasporto di pazienti non è preventivabile se non guardando ai dati storici.

Al fine di consentire alla ditta la formulazione dell'offerta, si fa presente che la stima del fabbisogno su base annuale è la seguente:

Numero pazienti in carico complessivamente: 63, così suddivisi in base ai centri dialisi di riferimento: 33 San Donà e 30 Portogruaro.

Numero annuo sedute dialitiche: 9828 circa.

Chilometraggio percorso nell'anno 2020: 350.000 km.

Le quantità del fabbisogno potrà naturalmente variare in relazione alle effettive necessità, necessità che potrebbero conseguire anche ad una nuova riorganizzazione del servizio nel suo complesso.

In caso di aumento o di diminuzione del servizio nel limite complessivo del 20%, l'attività andrà comunque garantita agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione.

Con riferimento al costo stimato dell'appalto, si evidenzia che all'interno dello stesso è stato computato anche il costo stimato per il servizio di sanificazione dei mezzi secondo le procedure anti - Covid per l'intera durata contrattuale ed il periodo di eventuale rinnovo e proroga tecnica.

Resta inteso naturalmente che detto costo verrà corrisposto alla ditta se ed in quanto il relativo servizio di sanificazione secondo le procedure anti - Covid verrà eseguito e limitatamente al periodo di cui questo avverrà, anche inferiore alla durata contrattuale.

Fatte salve le obbligazioni relative al mantenimento e pulizia dei mezzi secondo quanto previsto al successivo art. 7 del presente capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 4 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

L'avvio effettivo dell'appalto dovrà essere assicurato entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione con la totalità delle risorse necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

L'azienda Ulss si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara.

#### **ART. 5 VARIAZIONE QUANTITATIVI DELL'APPALTO**

Nel corso del rapporto contrattuale orari e percorsi potranno essere oggetto di variazioni dovute a:

- variazioni di indirizzo dell'utenza e/o variazioni di domicilio dei pazienti (ad esempio domicilio temporaneo in case di riposo);
- aumento/diminuzione degli utenti;
- nuove modalità di articolazione del servizio, eventuali cessazioni o integrazioni del servizio (inserimento o fine trattamento utenti);

Le previsioni contrattuali annuali pertanto si devono intendere indicative e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

#### **ART.6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno dei pazienti aventi diritto, dalla propria abitazione ai competenti servizi di emodialisi dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" presso i servizi di dialisi dei presidi ospedalieri di Portogruaro e San Donà di Piave.

Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine della terapia.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni, compresi i festivi, ad eccezione delle domeniche e delle festività del 25 dicembre e dell'1 gennaio secondo le indicazioni e modalità che l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", per tramite dell'UOC nefrologia e dialisi, si riserva di comunicare alla ditta appaltatrice, ovvero di modificare, nel periodo di svolgimento del servizio.

In riferimento alle festività del 25 dicembre e del 1 gennaio le sedute dialitiche saranno anticipate o posticipate alla domenica.

I pazienti in dialisi verranno prelevati dal domicilio, secondo uno schema che terrà conto soprattutto dei km percorsi e del tempo di percorrenza. La ditta comunicherà gli orari di partenza ad ogni paziente del gruppo al fine di non farlo attendere fuori casa.

Il rientro verrà organizzato così: la partenza verrà stabilita dall'orario di ultimazione del trattamento dell'ultimo paziente del gruppo per ogni turno di dialisi.

Sono previsti di norma n. 13 trattamenti mensili/utente (n 3 sedute/settimana).

Il servizio dialisi si impegna a consegnare all'appaltatore lo schema degli orari di trattamento per i pazienti interessati e l'appaltatore dovrà impegnarsi a garantire il rispetto degli orari di inizio delle terapie a cui vengono sottoposti i pazienti.

I pazienti dovranno comunque arrivare nei centri dialisi dell'azienda **entro** e non prima l'orario di seguito riportato:

<b>Centro Dialisi</b>	<b>Turno mattina</b>	<b>Turno pomeriggio</b>
San Dona' di Piave	Dalle 7.30 alle 7.50	Dalle 13.30 alle 13.50
Portogruaro	Dalle 7.30 alle 7.50	Dalle 13.30 alle 13.50

Successivamente il paziente dovrà essere prelevato dal servizio di dialisi entro 20 minuti successivi il termine della seduta dialitica dell'ultimo paziente del gruppo .

L'appaltatore non potrà comunque discutere le tempistiche stabilite dai responsabili del centro dialisi.

Qualora un paziente, dopo la seduta dialitica programmata, debba eseguire esami strumentali o visite specialistiche, sarà cura del servizio dialisi e dell'appaltatore accordarsi per il rientro a domicilio.

Sono compresi i trasporti eventualmente richiesti dal servizio dialisi con turno ad assistenza limitata nei casi di imprevisti problemi clinici che richiedano il trasferimento del paziente al servizio dialisi di San Donà di Piave. Tali trasporti dovranno essere eseguiti entro 60 minuti dalla richiesta.

Le richieste di trasporto e le comunicazioni di cambi turno possono essere effettuate dal servizio per via telefonica o e - mail (i cambiamenti che avvengono in giornata saranno comunicati telefonicamente).

Per il corretto svolgimento dello stesso, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione personale ed automezzi idonei.

Date le particolari condizioni degli utenti, il conducente dell'automezzo, qualora ve ne sia necessità, si impegna ad assicurare l'assistenza all'utente nel salire, nello scendere dallo stesso.

Solo eccezionalmente e su precisa richiesta del personale dei centro dialisi il conducente dell'automezzo si impegna ad accompagnare l'utente all'interno del domicilio.

Il percorso che il mezzo deve compiere dal domicilio del paziente al centro dialisi di riferimento e viceversa, deve contemperare le necessità di trasportare più utenti nel più breve possibile.

L'appaltatore dovrà stilare mensilmente un programma di percorso dei pazienti per turno di dialisi per ogni centro dialisi con indicazione della linea assegnata, del conducente dell'automezzo e del chilometraggio totale stimato, da far pervenire all'UOC provveditorato economato gestione della logistica e ai centri dialisi.

Nel caso di inserimento di nuovi utenti l'appaltatore dovrà provvedere ad un aggiornamento del programma in tempo reale e alla relativa comunicazione.

#### **ART. 7 CARATTERISTICHE DEI MEZZI, MANUTENZIONE E PULIZIA**

Il trasporto dovrà essere effettuato dall'appaltatore con automezzi di proprietà, ovvero nella disponibilità giuridica qualificata (es. noleggio/*leasing*) della stessa, assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

Il personale dovrà essere di provata esperienza, serietà professionale e capacità nella guida degli automezzi ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la conduzione di comuni automezzi.

Gli automezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno essere in numero sufficiente rispetto alle prestazioni richieste, dovranno essere idonei al trasporto plurimo di persone anche con carrozzina e dovranno essere dotati almeno di aria condizionata e tendina parasole.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati nello svolgimento del servizio è a carico e sotto la responsabilità dell'appaltatore, così come la pulizia e la sanificazione ordinaria degli stessi, anche secondo le procedure anti - covid 19. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza mensile.

Gli interventi di pulizia e disinfezione, sia periodici che eccezionali, dovranno essere annotati in apposito registro, in cui dovranno essere indicate: data, modalità e prodotti impiegati in tali interventi. Tale registro dovrà essere esibito, su richiesta, al competente personale dell'azienda ULSS.

In caso di guasto, infortunio od altra causa imprevedibile, l'appaltatore si impegna a rendere operativo un altro automezzo con il conducente entro un tempo massimo di 60 minuti.

#### **ART. 8 TIPOLOGIA TRASPORTI**

I trasporti dovranno essere effettuati, di norma, in forma multipla, fino ad un massimo di tre utenti, se trattasi di autovettura con cinque posti oppure fino ad un massimo di cinque utenti se trattasi di autovettura a sette posti e così via. In ogni caso l'appaltatore dovrà tener conto delle indicazioni del servizio dialisi sugli utenti/pazienti, dell'ubicazione delle loro abitazioni, dell'orario di dialisi non modificabile e di altre documentate circostanze.

Nel caso in cui, nel corso del contratto, dovessero sopravvenire disposizioni normative prescrittive della riduzione della capienza dei mezzi di trasporto, la ditta vi si dovrà naturalmente adeguare senza alcun onere a carico dell'Azienda Ulss.

#### **ART. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Contestualmente alla stipula del contratto, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati alla ditta appaltatrice i dati anagrafici dei pazienti, gli orari e le modalità di trasporto.

La composizione e il numero degli utenti dei vari trasporti sarà definita dal centro dialisi sulla base dei piani terapeutici predisposti per ogni singolo paziente. L'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tali indicazioni. Ogni modifica derivante da assenze temporanee o da nuovi inserimenti, dovranno essere concordate con il responsabile del centro dialisi e non autonomamente decise dall'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto effettuare trasporti di tipologia diversa da quella stabilita.

In caso di comunicazione di problematiche varie da parte dell'appaltatore, il coordinatore e/o

l'infermiere di turno e/o il medico di guardia del centro in cui dializza il paziente, sono i soli referenti del Servizio.

#### **ART. 10 NUMERO PAZIENTI E NUMERO TRASPORTI**

Il numero dei pazienti destinatari del servizio in oggetto, in base ai dati storici, è mediamente pari a 63 (sessantatre).

Si evidenzia che stante la particolare tipologia di utenza cui il servizio è destinato, i dati riportati nel presente articolo possono essere soggetti a variabilità durante il periodo di svolgimento del servizio.

Di seguito si indica, per ciascuna struttura ospedaliera presso cui svolgono la terapia dialitica, il relativo numero dei pazienti, suddiviso in base al centro di competenza

CENTRO DIALISI	NUMERO PAZIENTI A CARICO
San Donà di Piave	33
Portogruaro	30

Durante il periodo contrattuale potranno esserci variazioni di indirizzo dell'utenza, eventuali cessazioni o integrazioni del servizio (inserimento o fine trattamento utenti). Gli orari ed il numero di turni potranno subire variazioni in base alle necessità del servizio, a priori non preventivabili.

#### **ART. 11 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà indicare all'avvio del servizio il nominativo del referente al quale rivolgersi in relazione al presente appalto, i numeri telefonici e gli orari di reperibilità.

Sono a carico dell'appaltatore, oltre ai costi relativi al personale impiegato nel servizio, i seguenti oneri:

- riparazioni, manutenzioni, lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio;
- spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, ecc.);
- divise per il personale dell'appaltatore impiegato nel servizio, compresi i D.P.I. eventualmente occorrenti.

#### **ART. 12 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

All'avvio del servizio l'appaltatore si obbliga a fornire:

- l'elenco con il nominativo del personale, relative generalità e recapiti. Questo elenco dovrà contenere anche il personale adibito alle sostituzioni per ferie, malattie, ecc. E' consentito l'utilizzo di altro personale, diverso da quello comunicato, solo in caso di servizi straordinari e/o di non preventivata attuazione;
- l'elenco con indicazione della tipologia degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e relativi dati identificativi degli stessi.

Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente segnalata al servizio dialisi di riferimento.

L'assenza di personale (ferie, malattia, ecc.) non dovrà recare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Pertanto le sostituzioni dovranno essere garantite in modo da non provocare ritardi e/o compromettere la buona riuscita del servizio medesimo.

L'Appaltatore dovrà fare fronte al servizio in argomento con proprio personale qualificato. Lo stesso dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento dell'appaltatore indicante: nome e cognome, fotografia, denominazione della ditta.

Il personale addetto al servizio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei pazienti trasportati in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa dal mezzo, apertura/chiusura porte, avvio dei mezzi); eventuali incidenti/danni occorsi ai pazienti in tale contesto o durante il tragitto dovranno essere tempestivamente comunicati al centro dialisi di appartenenza;
- mantenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei pazienti, in qualsiasi situazione;
- attenersi alle disposizioni anti Covid – 19;
- avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- segnalare eventuali disfunzioni riscontrate durante l'esecuzione del servizio all'appaltatore, il quale si interfacerà con i Referenti del Servizio Dialisi di competenza per il superamento delle criticità riscontrate.

#### **ART. 13 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore pertanto nessun rapporto di lavoro si instaurerà tra l'Azienda Ulss ed il personale dell'appaltatore.

La ditta dovrà garantire a tutto il personale impiegato nell'appalto le condizioni minime contrattuali, retributive e contributive, previste dal C.C.N.L. di settore, gli accordi integrativi dello stesso e i contratti locali, inerenti i dipendenti delle aziende ed imprese del settore.

Qualora sussista contrasto fra le clausole del C.C.N.L. e i contratti locali, dovranno essere applicate quelle più vantaggiose per i lavoratori.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali per ogni singolo dipendente e dovrà comunicare all'Azienda Ulss la sede INPS presso la quale effettua i versamenti.

L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda Sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Nel redigere l'offerta l'appaltatore dovrà tenere conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.

#### **ART. 14 NORME DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA**

L'appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla loro situazione sanitaria, durante l'espletamento del servizio. L'appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale, a seguito di segnalazioni scritte, allo stesso riferite, da parte dell'ULSS.

Il personale dell'appaltatore, che presterà servizio nei settori e nelle strutture dell'ULSS, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'appaltatore inoltre si impegna ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'ULSS, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Azienda stessa.



In particolare, l'appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente tenendo visibile il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con se un documento di identità personale;
- consegna immediatamente i beni ritrovati all'interno della Azienda Sanitaria, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale della Azienda medesima;
- segnali subito agli organi competenti della Azienda Sanitaria ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda Sanitaria;
- osservi l'obbligo del segreto d'ufficio.

L'appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda Sanitaria, da comportamenti imputabili al proprio personale.

#### **ART. 15 REFERENTE RESPONSABILE**

L'appaltatore sarà tenuto ad indicare, per iscritto, nome e recapiti del referente responsabile che avrà il compito di interloquire con l'ULSS. Il referente responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed alle norme contrattuali.

Tale rappresentante dovrà essere in possesso dei requisiti idonei che attestino la preparazione e l'esperienza nell'organizzazione, direzione del personale dipendente presso strutture analoghe a quelle presso cui si svolgerà il servizio. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

#### **ART. 16 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'appaltatore è responsabile della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio: essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale sia specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi.

In tal senso dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza sul lavoro ed i relativi adempimenti previsti ai sensi del D. Lgs 81/2008 e smi.

#### **ART. 17 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Essendo il servizio oggetto dell'appalto di "pubblica utilità", l'appaltatore per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di scioperi e/o cause di forza maggiore, l'appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, a garantire un servizio di emergenza. A questo riguardo, l'appaltatore dovrà predisporre un "PIANO DI EMERGENZA" dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento. Il piano, accettato

dall'ULSS, dovrà essere considerato parte integrante del contratto. L'Appaltatore si impegna a garantire l'erogazione del servizio indipendentemente da eventuali agitazioni sindacali e di categoria.

#### **ART. 18 PENALITÀ**

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

L'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme.

Mancando l'appaltatore agli obblighi assunti, sarà assoggettato a una penalità fino al 10% dell'importo mensile, a seconda della gravità delle inadempienze contestate, di seguito indicate:

- inosservanza requisiti del personale (es. atteggiamenti indecorosi, violazione delle norme di comportamento e riservatezza, ecc.);
- inosservanza requisiti dei mezzi impiegati per il servizio (es. variazione tipologia non segnalata, mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, ecc.);
- rifiuto della prestazione (a fronte della scelta unilaterale dell'Appaltatore di non trasportare gli utenti/pazienti);
- inadempienze organizzative (es. ritardi ingiustificati, forte disagio relazionale con utente/paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza)

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della notifica della contestazione, che sarà inviata a mezzo PEC.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla ditta a mezzo PEC: l'importo verrà decurtato dalle fatture da liquidare e l'Appaltatore dovrà emettere nota di credito per il relativo importo.

#### **ART. 19 CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nei contratti in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti, in data settembre 2020:

	Numero unità	Qualifica	Livello	Monte ore/settimana	Scatti di anzianità
LOTTO 1 (Trasporto per i centri dialisi di San Donà di Piave)	n. 3 autisti dedicati	Autisti	C3-L4	25-30 ad autista	n. 2 autisti con uno scatto n. 2 autisti senza scatto
	Agli autisti dedicati se ne aggiunge n. 1 all'occorrenza	Autisti		15 medie	

Il CCNL applicato è: autobus e noleggio – Impresa artigiana metalmeccanica

	Numero unità	Qualifica	Livello	Monte ore/settimana	Scatti di anzianità
LOTTO 2 (Trasporto per i centri dialisi di Portogruaro)	1	Autista di veicoli NCC	C2	18	5
	1	Autista di veicoli NCC	C3	25	n.d.
	1	Autista di veicoli NCC	C2	15	2

Il CCNL applicato è: Autonoleggio autobus e autovetture con conducente

Si fa presente che l'appalto in essere al momento dell'indizione della nuova procedura di gara è suddiviso in n. 2 lotti territoriali, da cui i due contratti d'appalto sopra menzionati.

#### **ART. 20 AVVIO DEL SERVIZIO E FINE DEL CONTRATTO**

L'avvio effettivo dell'appalto dovrà essere assicurato entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione con la totalità delle risorse necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

##### Fine del contratto

Al termine del contratto la ditta dovrà mettere a disposizione i dati relativi all'appalto di proprietà o comunque di competenza dell'Azienda Ulss, nonché a rendersi disponibile a collaborare per favorire l'avvicendamento del nuovo appaltatore.

#### **ART. 21 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'impresa appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale sarà tenuta:

- ad osservare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- ad impiegare, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto;
- ad eseguire i servizi con veicoli ed attrezzature conformi alle normative vigenti, tenute in costante efficienza e perfettamente rispondenti alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dotate di marcatura CE, ove previsto;
- alla direzione operativa del servizio;
- alla nomina del Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato all'U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica;
- alla fornitura dei veicoli, del materiale, strumenti ed attrezzature specifiche per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto;

- alle attività manutentive su veicoli ed attrezzature/apparecchiature/presidi impiegati nell'appalto di proprietà della ditta;
- a collaborare con le figure professionali dell'ULSS coinvolte nel processo dei trasporti;
- a consentire la presenza sui propri mezzi di personale ulss, nei casi in cui particolari esigenze di servizio lo rendano necessarie;
- all'impiego di personale, con i requisiti richiesti dal presente capitolato, sotto la sua esclusiva responsabilità, garantendo che il medesimo esegua il lavoro con dovuta diligenza;
- alla fornitura e la tenuta del vestiario del proprio personale, di fattura tale da consentirne l'immediata distinzione dal personale dell'Azienda o di altre ditte presenti in loco, con l'identificazione nominativa e della qualifica, nonché riportante il nome della Ditta;
- all'aggiornamento professionale e alla formazione del personale;
- ad assumere a proprio carico le eventuali sanzioni conseguenti alla violazione delle norme di circolazione o dell'uso degli automezzi;
- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ULSS degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli stessi;
- ad istituire un'adeguata forma di controllo affinché tutto il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato e alle condizioni di circolazione degli automezzi.

#### **ART. 22 CONTROLLI**

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza della fornitura effettuata dalla ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

I controlli in parola dovranno essere effettuati in contraddittorio con il referente della ditta o suo sostituto.

Qualora dai controlli dovesse risultare che la fornitura non viene svolta conformemente al presente capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

La Ditta, con periodicità giornaliera, dovrà registrare su supporto informatico, l'elenco dettagliato dei trasporti effettuati, con annotazione delle unità operative/servizi destinatari, dei servizi espletati e degli utenti trasportati per ogni singolo servizio.

Le copie dei moduli per la richiesta di trasporto dovranno essere allegate alle fatture mensili per la liquidazione delle competenze da parte dei competenti uffici dell'ULSS 4.

L'azienda ULSS, attraverso i propri uffici verificherà periodicamente la presenza della seguente documentazione:

- titoli del personale addetto ai servizi, quali autisti, Infermieri;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;

- le autorizzazioni relative ai veicoli;
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità.

L'azienda ULSS darà tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante i controlli, specificando, per quanto possibile in dettaglio, le anomalie accertate.

Entro il termine accertato dall'Azienda, la ditta assegnataria, con oneri a proprio carico, dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'Azienda stessa.

## **ART. 23 CONTROLLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO**

Si distinguono:

1. controlli sulle attività svolte;
2. controllo di risultato per le aree di attività;
3. controllo di processo;
4. sistema di autocontrollo adottato dall'impresa appaltatrice, verificato dalle strutture dell'ULSS 4.

### **1. Controllo sulle attività svolte**

Il controllo sarà effettuato dall'U.O.C. nefrologia e dialisi dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", sulla base di uno specifico protocollo che sarà controfirmato dalla ditta aggiudicataria, con le seguenti modalità:

- compilazione del modulo di segnalazione delle "non conformità" rilevate dai referenti delle UU.OO interessate (ad esempio: non effettuazione del trasporto, inadeguatezza dello stesso, ritardi, assenza del personale di assistenza ecc);
- verifica a campione dell'effettivo riscontro sul campo della corrispondenza tra il piano di lavoro giornaliero (riscontro mezzo/autista, fascia oraria, consistenza numerica, qualifica, mansioni ecc) e le modalità di gestione dell'attività;
- conferma dell'espletamento del numero dei trasporti effettuati sottoscritto dal responsabile del servizio o suo delegato;
- verifica dell'espletamento dei momenti formativi come indicati nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.
- verifica piano di assorbimento come indicato nel progetto presentato in sede di gara.

### **2. Controllo di risultato**

La ditta, in base alle indicazioni fornite dall'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" dovrà definire, nel progetto tecnico, il sistema di verifica di risultato della qualità delle attività espletate nell'ambito del servizio erogato, in conformità con quanto previsto dal presente capitolato. Detto sistema di monitoraggio di risultato dovrà essere informatizzato.

Il progetto tecnico che la ditta offerente dovrà sviluppare per la valutazione qualitativa delle attività dovrà tener conto delle aree da controllare, come indicativamente riportato nel disciplinare di gara.

Nell'ambito delle aree da controllare, si dovranno contemplare almeno tre tipologie di controlli su: veicoli, operatori, viaggi-trasporto.

Le modalità di determinazione delle verifiche di risultato e la periodicità delle effettuazioni dei controlli, il numero degli stessi e delle aree controllate saranno programmate e concordate dall'azienda con la ditta assegnataria, sulla base dei principi e criteri condivisi.

In qualsiasi momento e sulla base delle risultanze emerse sarà possibile modificare il numero delle verifiche e del campione da sottoporre al controllo di risultato.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni elementi, indicatori e modalità di rilevazione degli stessi per ogni servizio:

#### Efficienza del veicolo

- il mezzo deve risultare pulito in ogni sua componente e funzionante (dotazioni acustiche, luminose, equipaggiamento completo come da capitolato)
- presenza di diciture e simboli a norma

#### Cabina di guida e vano paziente

- assenza di sporco e/o polvere
- assenza di danni apparenti
- sedili puliti

#### Autista

- divisa pulita
- presenza di dispositivi di protezione individuali
- presenza della tessera di riconoscimento
- identificazione della professionalità

#### Coordinamento operativo

- rispetto degli orari di programmazione secondo i criteri stabiliti dal presente capitolato
- evidenza del piano di lavoro

#### Tempistica

- rispetto della fascia oraria di esecuzione del trasporto
- rispetto dell'orario di partenza

### **3. Controllo di processo**

Saranno sottoposti a controllo di processo anche i protocolli operativi, le linee guida, le istruzioni operative, la verifica dell'applicazione delle specifiche tecniche riguardanti i mezzi e le procedure ritenute determinanti per la garanzia di effettuazione della qualità dei servizi a cui l'impresa ha dichiarato di adeguarsi o deve seguire per adempiere alle attività espletate. I controlli riguarderanno:

- organizzazione di lavoro
- applicazione procedure operative e protocolli
- procedure di inizio e fine attività
- modalità organizzative della centrale operativa
- gestione delle non conformità

#### **1. Sistema di autocontrollo della ditta appaltatrice**

La ditta dovrà predisporre uno specifico programma di autocontrollo e le relative schede (*check-list*) per il monitoraggio delle diverse tipologie di trasporti e delle diverse attività-fasi di lavoro, nonché per la verifica del proprio operato in merito al rispetto della metodologia di

lavoro, che evidenzino le criticità e pianifichino le azioni correttive, desumibile, eventualmente, dal proprio sistema di qualità.

La documentazione utilizzata per la verifica di cui sopra, in qualunque momento, potrà essere visionabile dall'Azienda Ulss.

La ditta affidataria del servizio, d'intesa con le strutture competenti dell'ULSS 4, potrà concordare anche la modalità di predisposizione di un questionario da sottoporre ai pazienti al servizio.

#### **ART. 24 ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO ALLA DITTA**

L'Azienda Ulss, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della giunta regionale n. 322 del 21 marzo 2018, accerterà, prima della stipula del contratto e, successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla ditta.

#### **ART. 25 GARANZIE ASSICURATIVE**

La ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio appaltato e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi.

Dovrà pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ULSS, connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità della Ditta e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale della ditta relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.;
- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

Per ciascuna delle suddette garanzie, dovrà avere una copertura assicurativa con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per RCT, ed una copertura assicurativa RCA per ciascun mezzo, con massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000 ,00 per danni a cose.

La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'ULSS e dovrà avere una validità per tutta la durata dell'appalto, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia Assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita all'ULSS prima dell'inizio del servizio e permanere per tutta la durata dell'affidamento.

#### **ART. 26 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;

- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara .

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO DIALITICO, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato.

#### **ART. 27 INADEMPIEMENTI E PENALITÀ**

L'ULSS 4 applicherà le seguenti penalità, sempre salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, che saranno comunicate alla ditta con lettera da parte dell'uoc Provveditorato Economato Gestione della Logistica:

- 1.** in caso di ritardo di avvio del servizio, nella tempistica stabilita nel progetto di gara la ditta aggiudicataria dovrà pagare una penale nella misura di **euro 1.000,00** per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica massima prevista;
- 2. euro 600,00** per ogni violazione:
  - delle norme sul personale. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - di ritardo, imputabile all'impresa, rispetto all'orario previsto nell'erogazione dei servizi contemplati nel Capitolato Tecnico. Valore soglia: 7 segnalazioni al mese;
  - per utilizzo di veicoli non rispondenti ai requisiti normativi del settore, alle specifiche autorizzazioni ed ai requisiti fissati dal presente capitolato e da quelli indicati dalla ditta nell'elaborato tecnico. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per l'utilizzo di manodopera non in possesso dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi della normativa di settore e del presente capitolato. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di trasporti in generale ed in particolare di trasporti di cui si tratta. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di personale, applicazione contrattuale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per giudizi negativi riscontrati dall'ULSS n. 4 su questionari di soddisfazione eventualmente sottoposti ai referenti dei servizi. Valore soglia: 10% sul totale dei questionari somministrati;
  - per non risoluzione, nei tempi previsti, delle non conformità riscontrate dai referenti dei servizi ritenute particolarmente significative ad insindacabile giudizio dell'ULSS 4. Valore soglia: 1 segnalazione.
- 3.** euro 1.800,00 per ogni sospensione non giustificata, anche parziale del servizio;
- 4.** per ciascuna delle altre violazioni delle norme del presente capitolato per cui non sia descritta la relativa penale si applicherà una penale di euro 600,00.
- 5.** euro 1.800,00 per ogni mancato rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento del personale della ditta uscente presentato in sede di gara

Tutti gli importi sopradescritti, confermati da un richiamo scritto, raddoppieranno in caso di applicazione della stessa penale per la seconda volta. L'applicazione delle penali non esclude,



in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che ULSS 4 intenda eventualmente intraprendere.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, dovuto a dolo o a colpa grave dell'appaltatore, il contratto potrà essere risolto con l'incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l'inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato, come ad esempio:

- il non approvvigionamento o il ritardato approvvigionamento oltre ad un termine massimo di ulteriori 15 giorni da successiva diffida ad adempiere del materiale per l'espletamento del servizio ed il restante materiale da fornire a completamento dell'appalto (divise e dispositivi di protezione individuali per il personale, presidi, mezzi, veicoli, attrezzature, strumentazioni previste a corredo dei mezzi richieste dal capitolato e previste nel Progetto tecnico, dotazioni varie);
- il mancato adeguamento alle proposte formulate in sede di offerta e valutate da parte dell'ULSS 4 in occasione della gara, senza che la ditta, riscontrando delle reali difficoltà oggettive, non abbia per iscritto, anticipato all'Amministrazione le eventuali difficoltà non previste in sede di progettazione;
- il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di personale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto, previsto dal presente Capitolato; la ditta sarà automaticamente esclusa dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l'Ente;
- la mancata presentazione della polizza assicurativa;
- la mancata produzione nei tempi e modi previsti della documentazione richiesta per l'avvio dell'appalto (stampati per il controllo delle operazioni, piano operativo, check-list relative ai dati quantitativi delle diverse tipologie di trasporti....);
- il mancato rispetto del piano di formazione del personale come programmato in sede di gara.

Sarà, inoltre, tenuta al rimborso di tutte le maggiori spese conseguenti alla risoluzione, sino a quando l'ULSS 4 non sarà pervenuta ad una nuova aggiudicazione, e ciò per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione stessa.

Nel caso che la ditta affidataria del servizio dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni, l'Azienda ULSS, oltre alle sanzioni sopra previste, surrogandosi alla ditta, effettuerà direttamente i servizi o ricorrendo ad altra ditta, addebitando ogni spesa e relative penalità.

Le maggiori spese o le penalità saranno trattenute dall'Amministrazione, previa emissione di regolare nota di addebito, in sede di liquidazione delle fatture o dal deposito cauzionale.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti giustificare la volontà di recesso o disdetta del contratto, dovranno essere fatti per iscritto con lettera raccomandata a.r. od in forma equipollente.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'ULSS 4 avrà, qualora i disservizi dovessero perdurare, altresì la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione del servizio dalla ditta che sarà

risultata seconda, in sede di gara, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte di utenti in ordine al servizio svolto dalla ditta, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Azienda ulss 4 e di eventuale contestazione formale all'affidatario.

#### **ART. 28 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda U.L.S.S..

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda U.L.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.L.S.S. potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Azienda.

#### **ART. 29 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Azienda della cauzione provvisoria presentata in sede in offerta.

#### **ART. 30 PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto protocollo di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 31 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Le ditte, con la sottoscrizione del contratto, attesteranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Codesta Azienda nei confronti dell'impresa stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 32 FACOLTÀ DI RECESSO**

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell'art. 1373 – II comma – del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

#### **ART. 33 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico della ditta e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 (al lordo dell'onere dell'IVA). La stazione appaltante comunicherà alla ditta l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico della ditta, inoltre, tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

#### **ART. 34 CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- ✓ eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- ✓ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- ✓ gestire l'eventuale contenzioso;
- ✓ gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali

procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo [privacy@aulss4.veneto.it](mailto:privacy@aulss4.veneto.it).

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: [rpd\\_ssrveneto@cervato.it](mailto:rpd_ssrveneto@cervato.it).

#### **ART. 36 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- ✓ adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- ✓ non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- ✓ fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- ✓ impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili,

nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- ✓ istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- ✓ assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

(i) alla sicurezza del trattamento;

(ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

(iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

(iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

(v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:
  - informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
  - fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

- 2) Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
- 3) In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
  - dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
  - coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
  - assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.
- 4) Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
- 5) In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e subresponsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
- 6) Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
- 7) Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:
  - richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
  - avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
    - (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
    - (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
    - (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.
- 8) Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.



- 9) Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
- 10) Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
- 11) Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

#### **ART. 37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Infine, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" ha la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria.

#### **ART. 38 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ai fini della fatturazione e della relativa liquidazione del dovuto si computerà il numero di sedute dialitiche.

Il costo che verrà applicato per ogni seduta dialitica sarà quello offerto in sede di gara che rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e che sarà onnicomprensivo di ogni costo relativo alle attività oggetto dell'appalto.

Con particolare riferimento al costo relativo al servizio di sanificazione dei mezzi secondo le procedure anti - Covid 19, esso sarà corrisposto se ed in quanto il servizio sarà reso e limitatamente al periodo in cui questo avverrà.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente capitolato dovranno essere fatturate a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo.

La fattura dovrà riportare:

- il periodo di riferimento
- il numero di sedute dialitiche

- il costo unitario a seduta dialitica al netto del costo del servizio di sanificazione dei mezzi secondo le procedure anti – covid 19 se dovuto (corrispondente al costo offerto in sede di gara al netto dell'onere dell'i.v.a.)
- il costo unitario a seduta dialitica del servizio di sanificazione dei mezzi secondo le procedure anti – covid 19 se dovuto (corrispondente al costo offerto in sede di gara al netto dell'onere dell'i.v.a.);
- aliquota i.v.a. distinta per i due servizi
- importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a.
- importo complessivo al lordo dell'onere dell'i.v.a..

La fattura dovrà essere corredata dal report mensile riportante:

- N. trasporti effettuati distinti per:
  - struttura e unità operativa richiedente (centro dialisi di riferimento)
  - giorni in cui il servizio è stato reso
  - numero utenti
  - numero sedute dialitiche
  - luogo di partenza e di destinazione;
  - orari di partenza/arrivo;
  - tempi di sosta;
  - in caso di servizio di sanificazione, numero mezzi sanificati e giorni in cui il servizio stato reso
- Km percorsi complessivamente nel periodo di riferimento;

Contenuto fattura elettronica

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data d accertamento della regolare esecuzione del servizio svolto e parere favorevole da parte dei responsabili del controllo della regolarità del servizio incaricati dall'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. 136/10, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato speciale, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato, ed i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario emesso dal Tesoriere dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

#### **ART. 39 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1) lett. d) D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti del 40% del valore del contratto e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa

autorizzazione della Amministrazione, purché all'atto dell'offerta siano state indicate dalla Ditta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti suddetti dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

#### **ART. 40 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### **ART. 41 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La Ditta aggiudicataria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, affinché l'espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto da tutte le disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti in materia.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore oggetto di gara dovessero essere modificate anche parzialmente, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" che dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara.

#### **ART. 42 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il responsabile della procedura, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott. Maria Zanandrea, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati: DUVRI